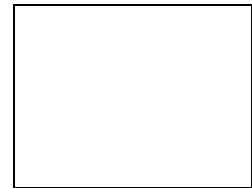


Civile Ord. Sez. 2 Num. 15411 Anno 2026
Presidente: TEDESCO GIUSEPPE
Relatore: VARRONE LUCA
Data pubblicazione: 20/05/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28012/2022 R.G. proposto da:
FRANCESCO BARBERA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO
CASSARO;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -CAPITANERIA
DI PORTO GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE rappresentati e
difesi DALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO n. 502/2022
depositata il 13/04/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2026 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. Francesco Barbera, con ricorso in appello ritualmente notificato alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle, impugnava la sentenza n. 648/18 resa dal Giudice di Pace di Agrigento che aveva rigettato la sua opposizione avverso l’Ordinanza Ingiunzione n. 250 del 12 novembre 2018 con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 2.754,00 per la violazione dell’art. 55 del d.lgs. n. 171 del 18 luglio 2005.

2. Si costituiva in giudizio la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Empedocle, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, la quale, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità dell’appello proposto in quanto tardivo e, nel merito, chiedeva il rigetto dell’impugnazione.

3. Il Tribunale rigettava l’appello. In primo luogo, accertava la regolarità della notifica dell’ordinanza ingiunzione, effettuata a mezzo del servizio postale. Inoltre, accertava la infondatezza dei motivi di appello relativi ai vizi di durata del procedimento amministrativo. Infine, riteneva giuridicamente corretta la decisione di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto sufficiente l’accertamento svolto dagli agenti accertatori in ordine alla violazione contestata, sia con riferimento all’istruttoria svolta, essendo irrilevante la circostanza che l’interessato non fosse stato sentito dall’amministrazione, ai fini della legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa; sia con riferimento alla violazione contestata. In particolare, era erroneo il richiamo fatto dall’appellante all’art. 49 bis del D.lgs. n. 171 del 18 luglio 2005, norma del tutto estranea alla violazione contestata, che si iscriveva, invece, nell’alveo degli artt. 42 e 55 dello stesso testo

normativo, e nei quali non figurava in alcun modo l'occasionalità come scriminante della condotta sanzionata.

4. Francesco Barbera ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

5. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle) ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione o falsa applicazione dell'art. 49 bis d.lgs. n. 171 del 18 Luglio 2005,

La censura attiene all'applicabilità della norma citata che disciplina il noleggio nautico occasionale.

Secondo il ricorrente sarebbe mancato ogni accertamento in sede di verbale e nel corso del procedimento per ingiunzione, circa l'esatto luogo di contestazione, il numero dei pretesi ospiti di bordo del natante, l'identificazione di questi ultimi attraverso la verifica delle loro generalità, la dimostrazione di corrispettivo pattuito con il ricorrente, pagato o da saldare, etc., anche in relazione al riconoscimento ovvero esclusione dell'abitudine e dell'esercizio abusivo dell'attività commerciale, necessario ai fini della verifica o meno della ricorrenza dei presupposti soggettivo e oggettivo per l'elevazione del verbale e per l'applicazione della sanzione proprio ex art. 55 cit.

1.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il giudice dell'Appello ha ritenuto che l'art. 49 bis del D.lgs. n. 171 del 18 luglio 2005 è norma del tutto estranea alla violazione contestata, che si iscrive, invece, nell'alveo degli artt. 42 e 55 dello stesso testo normativo, e nei quali non figura in alcun modo l'occasionalità come scriminante della condotta sanzionata.

Sul punto la sentenza deve essere confermata tenuto conto che anche nel caso di locazione occasionale il comma 4 dell'art. 49 bis del d.lgs. n. 171/2005 prevede che l'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del codice.

Pertanto, la censura sotto l'ombrello della violazione dell'art. 49 *bis* del d.lgs. n. 171 del 2005 tende in realtà a contestare l'accertamento in fatto circa lo svolgimento dell'attività di locazione nautica che costituisce la violazione contestata, essendo irrilevante la occasionalità della stessa in mancanza della comunicazione alla Capitaneria di porto del contratto che deve essere redatto in forma scritta e tenuto a bordo.

Quanto all'accertamento del fatto le complessive censure proposte dal ricorrente, anche là dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, si risolvono nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze istruttorie emerse nel giudizio di merito. Come si è più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione o falsa applicazione dell'art. 2 l.n. 241/1990.

Il Giudice d'Appello, disattendendo i relativi motivi d'appello, avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità al procedimento amministrativo avviato a seguito della elevazione della sanzione, dell'art 2 l.n. 241/1990 (ed evidentemente per correlazione, delle concorrenti e coordinate norme regionali, nel caso specie quelle ex l.n. 10/1991, ove l'ente resistente venga considerato quale ente di emanazione e dipendenza dalla Regione Sicilia e non statale) a proposito del termine di trenta giorni normativamente previsto per la definizione del medesimo procedimento amministrativo. Infatti, queste ultime sono norme di carattere generale sulla trasparenza ed affidabilità dell'attività della Pubblica Amministrazione, mentre il Tribunale con decisione illogica e posta in violazione di tali norme avrebbe giustificato il ritardo della P.A. non affidandolo però ad alcun altro portato normativo specifico in tema di formazione degli atti amministrativi e di durata del procedimento amministrativo, ma correlandolo esclusivamente al tema diversa della prescrizione; ammettendo infine che essendo tale termine della prescrizione di ben 5 anni, la P.A. può prolungare oltre modo il procedimento amministrativo, a discapito esclusivo del cittadino che conta invece sulla affidabilità pronta degli enti pubblici, fondata sulla disciplina dell'art 2 della l.n. 241/1990 (e delle correlate norme regionali) che prevede invece un corretto termine decadenziale (giorni 30).

2.1 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Costituisce orientamento definitivamente acquisito quello secondo il quale: il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all'ambito di applicazione della l. n. 241 del

1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla l. n. 689 del 1981, ne consegue che non assume alcuna rilevanza il termine per la conclusione del procedimento previsto dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 e la censura della norma citata, pertanto, si appalesa del tutto infondata (Cass. Sez. 2, 17/04/2024, n. 10348, Rv. 670744 - 01; Cass. Sez. 2, 03/11/2021, n. 31239, Rv. 662708 - 01).

3. Il ricorso è rigettato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 1500, più spese prenotate a debito;

ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^a Sezione civile in data 3 marzo 2026.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tedesco